

# Linee Guida



## **Linee guida 9/2020 sull'obiezione pertinente e motivata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679**

**Versione 2.0**

**Adottate il 9 marzo 2021**

## Cronologia delle versioni

Versione 1.0	8 ottobre 2020	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica
Versione 2.0	9 marzo 2021	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica

## Indice

1	INFORMAZIONI GENERALI .....	4
2	CONDIZIONI PER UN'OBIEZIONE "PERTINENTE E MOTIVATA" .....	6
2.1	"Pertinente" .....	6
2.2	"Motivata" .....	7
3	CONTENUTO DELL'OBIEZIONE .....	8
3.1	Sussistenza di una violazione del GDPR e/o conformità al GDPR dell'azione prevista.....	8
3.1.1	Sussistenza di una violazione del GDPR .....	8
3.1.2	Conformità al GDPR dell'azione prevista nel progetto di decisione in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento .....	11
3.2	Rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione .....	12
3.2.1	Significato di "rilevanza dei rischi" .....	12
3.2.2	Rischi per i diritti e le libertà degli interessati.....	12
3.2.3	Rischi per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione .....	13

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati,

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

### HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

## 1 INFORMAZIONI GENERALI

1. Nell'ambito del meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"), le autorità di controllo hanno il dovere di scambiarsi "tutte le informazioni utili" e di cooperare "nell'impegno per raggiungere un consenso"<sup>2</sup>. Tale dovere di cooperazione si applica a tutte le fasi della procedura, dall'avvio del caso e nel corso dell'intero processo decisionale. Il raggiungimento di un accordo sull'esito del caso rappresenta pertanto il fine ultimo di tutta la procedura stabilita all'articolo 60 GDPR. Ove non si raggiunga un consenso tra le autorità di controllo, l'articolo 65 GDPR conferisce al Comitato europeo per la protezione dei dati ("Comitato" o "EDPB") il potere di adottare decisioni vincolanti. Tuttavia lo scambio di informazioni e la consultazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate consente spesso di trovare un accordo nelle fasi iniziali del caso.
2. A norma dell'articolo 60, paragrafi 3 e 4, GDPR, l'autorità di controllo capofila è tenuta a trasmettere un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate, le quali possono sollevare un'obiezione pertinente e motivata entro un termine specifico (quattro settimane)<sup>3</sup>. Quando l'autorità di controllo capofila riceve un'obiezione pertinente e motivata può scegliere tra due opzioni. Ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al Comitato europeo per la protezione dei dati mediante il meccanismo di coerenza. Se, al contrario, l'autorità di controllo capofila dà seguito all'obiezione e presenta un progetto di decisione riveduto, le autorità di controllo interessate possono esprimere un'obiezione pertinente e motivata entro un termine di due settimane.
3. Se l'autorità di controllo capofila non dà seguito all'obiezione o la rigetta in quanto non pertinente o non motivata e quindi sottopone la questione al Comitato a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, il Comitato è tenuto ad adottare una decisione vincolante che stabilisce se l'obiezione sia "pertinente e motivata" e, in caso affermativo, definisce tutte le questioni oggetto dell'obiezione.

---

<sup>1</sup> Nel presente documento con il termine "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

<sup>3</sup> Le autorità di controllo interessate possono ritirare le obiezioni precedentemente sollevate.

4. Pertanto, uno degli elementi chiave che denota l'assenza di consenso tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate è il concetto di "obiezione pertinente e motivata". Il presente documento intende fornire orientamenti rispetto a tale concetto e definire un'interpretazione condivisa dei termini "pertinente e motivata", compresi gli elementi da tenere in considerazione nel valutare se un'obiezione "dimostr[i] chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione" (articolo 4, punto 24, GDPR).
5. Ai sensi dell'articolo 4, punto 24, GDPR per "obiezione pertinente e motivata" s'intende: *"un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione"*.
6. Questo concetto funge da **soglia** ogniqualvolta le autorità di controllo interessate intendano sollevare un'obiezione a un progetto di decisione (riveduto) che deve essere adottato dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 60 GDPR. Dato che l'incertezza rispetto a "ciò che costituisce obiezione pertinente e motivata" può generare incomprensioni e condurre a un'applicazione incoerente da parte delle autorità di controllo, il legislatore dell'UE ha suggerito che l'EDPB pubblichi linee guida su questo concetto (parte finale del considerando 124 GDPR).
7. Affinché soddisfi il livello di soglia stabilito all'articolo 4, punto 24, GDPR, quanto presentato da un'autorità di controllo interessata dovrebbe, in linea di principio, menzionare in modo esplicito ogni elemento della definizione per ogni obiezione specifica. Pertanto, **lo scopo dell'obiezione è, innanzitutto, indicare come e perché, secondo l'autorità di controllo interessata, il progetto di decisione non affronti in modo adeguato la situazione di violazione del GDPR e/o non preveda un'azione appropriata nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, alla luce della dimostrazione dei rischi che tale progetto di decisione, qualora non sia modificato, comporterebbe per i diritti e per le libertà degli interessati e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.** L'obiezione presentata da un'autorità di controllo interessata dovrebbe indicare ogni parte del progetto di decisione ritenuta carente, errata o mancante di elementi necessari, con riferimenti ad articoli/paragrafi specifici o altre indicazioni chiare, e dovrebbe dimostrare i motivi per cui tali aspetti siano considerati "pertinenti", come approfondito di seguito. Le proposte di modifica avanzate nell'obiezione dovrebbero essere intese a porre rimedio a tali potenziali errori.
8. In effetti, **il livello di dettaglio dell'obiezione e la profondità dell'analisi svolta in essa possono dipendere dal livello di dettaglio del contenuto del progetto di decisione e dal grado di partecipazione dell'autorità di controllo interessata** al processo che conduce al progetto di decisione emesso dall'autorità di controllo capofila. Pertanto, il criterio relativo all'"obiezione pertinente e motivata" si fonda sul presupposto che l'autorità di controllo capofila rispetti l'obbligo di scambiare tutte le informazioni utili<sup>4</sup>, in modo da consentire alle autorità di controllo interessate di avere una conoscenza approfondita del caso in questione e di presentare un'obiezione solida e ben motivata. A tale scopo è opportuno tenere presente che ogni misura giuridicamente vincolante adottata dalle autorità di controllo dovrebbe "precisare i motivi della misura" (cfr. considerando 129 GDPR). Ne consegue che il livello del coinvolgimento dell'autorità di controllo interessata nel processo che sfocia nel progetto di decisione da parte dell'autorità di controllo capofila, se non consente una conoscenza

---

<sup>4</sup> Articolo 60, paragrafo 1, GDPR.

sufficiente di tutti gli aspetti del caso, può costituire un fattore di flessibilità rispetto al livello di dettaglio richiesto per l'obiezione pertinente e motivata.

9. L'EDPB desidera sottolineare in primo luogo che le autorità di controllo coinvolte (l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate) dovrebbero adoperarsi per eliminare qualsiasi carenza nel processo di ricerca del consenso, in modo tale da pervenire a un progetto di decisione consensuale. Pur ammettendo che sollevare un'obiezione non è il modo migliore per porre rimedio a un insufficiente livello di cooperazione nelle fasi precedenti della procedura dello sportello unico, l'EDPB riconosce che si tratta di un'opzione a disposizione delle autorità di controllo interessate. Tale opzione dovrebbe essere considerata come soluzione di ultima istanza anche allo scopo di porre rimedio alle (presunte) carenze in termini di coinvolgimento delle autorità di controllo interessate da parte dell'autorità di controllo capofila nel processo che avrebbe dovuto condurre a un progetto di decisione consensuale, anche per quanto concerne l'analisi giuridica e l'ambito delle indagini svolte dall'autorità di controllo capofila sul caso in questione.
10. Il GDPR impone all'autorità di controllo interessata di giustificare la propria posizione rispetto al progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila, presentando un'obiezione che sia "pertinente" e "motivata". È fondamentale tenere presente che i due requisiti, "motivata" e "pertinente", devono essere considerati **cumulativi**, ossia entrambi devono essere soddisfatti<sup>5</sup>. Pertanto, l'articolo 60, paragrafo 4, impone all'autorità di controllo capofila di sottoporre la questione al meccanismo di coerenza dell'EDPB se ritiene che l'obiezione non soddisfi anche solo uno dei due requisiti<sup>6</sup>.
11. L'EDPB consiglia vivamente alle autorità di controllo di sollevare le proprie obiezioni e di scambiare informazioni attraverso il sistema di informazione e di comunicazione istituito per lo scambio di informazioni tra le autorità di controllo<sup>7</sup>. Le obiezioni e le informazioni dovrebbero essere chiaramente indicate come tali utilizzando le funzioni e gli strumenti specifici previsti a tale scopo.

## 2 CONDIZIONI PER UN'OBIEZIONE "PERTINENTE E MOTIVATA"

### 2.1 "Pertinente"

12. Affinché l'obiezione sia considerata "pertinente", deve esserci un **collegamento diretto tra l'obiezione e il contenuto del progetto di decisione in questione**<sup>8</sup>. Più specificamente, l'obiezione deve **riferirsi alla sussistenza di una violazione del GDPR oppure alla conformità al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento**.
13. Di conseguenza, l'obiezione sollevata soddisfa il requisito dell'essere "pertinente" quando comporti, ove accolta, una modifica che conduca a **una conclusione diversa** riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del GDPR, oppure alla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, proposta dall'autorità di controllo capofila. Tra il contenuto dell'obiezione e tale conclusione potenzialmente diversa deve esserci sempre un nesso, come spiegato di seguito. Benché sia possibile che un'obiezione esprima un dissenso in merito

---

<sup>5</sup> Cfr. la formulazione dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR.

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 anche ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata.

<sup>7</sup> Cfr. il regolamento interno dell'EDPB.

<sup>8</sup> L'Oxford English Dictionary definisce il termine "*relevant*" ("pertinente") come "*bearing on or connected with the matter in hand; closely relating to the subject or point at issue; pertinent to a specified thing*" [in relazione o collegato con la materia in questione; che riguarda strettamente l'argomento o il punto in questione; pertinente a un determinato oggetto]; ("*relevant, adj.*" *OED Online*, Oxford University Press, giugno 2020, [www.oed.com/view/Entry/161893](http://www.oed.com/view/Entry/161893). Consultato il 24 luglio 2020).

a entrambi gli elementi, l'esistenza di uno solo di essi sarebbe sufficiente a soddisfare le condizioni di un'obiezione pertinente.

14. Un'obiezione dovrebbe essere considerata pertinente soltanto se riguarda specifici elementi di fatto o di diritto del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila. In tale contesto non può essere considerata pertinente un'obiezione che sollevi preoccupazioni o osservazioni astratte o generiche. Analogamente, dissensi di minore entità sulla formulazione o sull'analisi giuridica, che non riguardino né l'eventuale sussistenza di una violazione né la conformità al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, non dovrebbero essere considerati pertinenti.
15. L'analisi giuridica a supporto delle conclusioni dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione può essere oggetto di un'obiezione, ma solo nella misura in cui tale analisi sia correlata alla conclusione sulla sussistenza o meno di una violazione del GDPR, sulla correttezza o meno dell'individuazione della violazione del GDPR oppure sulla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista, e nella misura in cui la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, sia stata raggiunta nella sua interezza come descritto nel presente documento.

## 2.2 "Motivata"

16. Affinché l'obiezione sia "motivata"<sup>9</sup> occorre che essa chiarisca e argomenta il **motivo per cui si propone una modifica della decisione** (vale a dire gli errori di fatto/di diritto del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila). Deve inoltre dimostrare **in che modo la modifica condurrebbe a una diversa conclusione** sulla sussistenza o meno di una violazione del GDPR oppure sulla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.
17. L'autorità di controllo interessata dovrebbe fornire una motivazione solida e fondata a sostegno della propria obiezione, in particolare circostanziando **gli argomenti giuridici** (invocando il diritto dell'Unione e/o il diritto nazionale pertinente, tra cui, ad esempio, disposizioni giuridiche, giurisprudenza, linee guida) **o gli elementi fattuali**, se del caso. L'autorità di controllo interessata dovrebbe presentare i fatti che presumibilmente condurrebbero a una conclusione diversa in merito alla violazione del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento, oppure l'aspetto del progetto di decisione che, a suo parere, è carente/errato.
18. Un'obiezione inoltre è "motivata" nella misura in cui **"dimostra chiaramente" la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione**, come descritto di seguito nella sezione 3.2. A tal fine, l'obiezione deve presentare argomenti o giustificazioni riguardanti le conseguenze derivanti dalla mancata modifica della decisione nei termini proposti nell'obiezione e in che modo tali conseguenze potrebbero comportare rischi rilevanti per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
19. Affinché un'obiezione sia adeguatamente motivata, dovrebbe essere **coerente, chiara, precisa e dettagliata nello spiegare i motivi dell'obiezione** stessa. Essa dovrebbe esporre, in modo chiaro e preciso, gli **elementi essenziali** sui quali l'autorità di controllo interessata ha fondato la propria valutazione e il **nesso tra le conseguenze previste del progetto di decisione** (se fosse emesso senza modifiche) e **la rilevanza dei rischi attesi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione**. L'autorità di controllo

---

<sup>9</sup> L'Oxford English Dictionary definisce il termine "*reasoned*" ("motivato") come "*characterised by or based on reasoning; carefully studied*" [caratterizzato da o fondato su una motivazione; attentamente esaminato] ("*reasoned, adj.2.*" OED Online, Oxford University Press, giugno 2020, [www.oed.com/view/Entry/159078](http://www.oed.com/view/Entry/159078). Consultato il 24 luglio 2020).

interessata dovrebbe inoltre **precisare chiaramente quali sono le parti del progetto di decisione su cui dissente**. Nei casi in cui l'obiezione si basi sull'opinione che l'autorità di controllo capofila non abbia pienamente indagato un fatto importante del caso, o un'ulteriore violazione del GDPR, sarebbe sufficiente che l'autorità di controllo interessata presentasse tali argomenti in maniera concludente e circostanziata.

20. L'autorità di controllo interessata deve fornire tutte le informazioni (fatti, documenti, argomenti giuridici) sulle quali si basa, in modo da presentare un'argomentazione efficace. Ciò è fondamentale al fine di circoscrivere l'ambito della (potenziale) controversia. Questo significa che, **in linea di principio, l'autorità di controllo interessata dovrebbe mirare a presentare un'obiezione pertinente e motivata in un'unica soluzione**, fondata su tutti gli argomenti di fatto e di diritto nei termini sopra descritti. Tuttavia **entro il termine stabilito all'articolo 60, paragrafo 4, GDPR, l'autorità di controllo interessata può fornire informazioni supplementari riguardo all'obiezione sollevata e a suo sostegno, tenendo presente la necessità di soddisfare i requisiti concernenti il suo essere "pertinente e motivata"**.

**Esempio 1.** L'autorità di controllo interessata trasmette un'obiezione formale, ma alcuni giorni più tardi fornisce all'autorità di controllo capofila ulteriori informazioni sui fatti relativi al caso in questione attraverso il sistema di informazione e comunicazione. L'autorità di controllo capofila può prendere in considerazione tali informazioni soltanto se sono state presentate entro il termine stabilito dall'articolo 60, paragrafo 4, GDPR.

21. Laddove possibile, come buona pratica, l'obiezione dovrebbe contenere **una proposta di riformulazione** che, secondo l'autorità di controllo interessata, permetta di porre rimedio alle presunte lacune del progetto di decisione. Ciò può consentire di chiarire meglio l'obiezione nel contesto pertinente.

### 3 CONTENUTO DELL'OBIEZIONE

22. L'oggetto dell'obiezione può riguardare la sussistenza o meno di una violazione del GDPR e/o la conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento. Il contenuto dipenderà dal progetto di decisione emesso dall'autorità di controllo capofila e dalle circostanze del caso.
23. L'obiezione sollevata dall'autorità di controllo interessata dovrà inoltre dimostrare chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. La sussistenza di una violazione e/o la non conformità al GDPR dell'azione prevista dovrebbero essere valutate alla luce della rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali qualora esso non fosse modificato.

#### 3.1 Sussistenza di una violazione del GDPR e/o conformità al GDPR dell'azione prevista

##### 3.1.1 Sussistenza di una violazione del GDPR

24. Nel primo caso, il contenuto dell'obiezione consisterà in una divergenza di vedute tra l'autorità di controllo interessata e l'autorità di controllo capofila riguardo al quesito se, alla luce dei fatti in questione, le attività e le operazioni di trattamento effettuate dal titolare o dal responsabile del trattamento abbiano comportato una violazione o più violazioni del GDPR, e nello specifico di quale o quali violazioni si tratti.



25. In questo contesto il termine "violazione" dovrebbe intendersi come "violazione di una data disposizione del GDPR". Pertanto, le obiezioni al progetto di decisione sollevate dall'autorità di controllo interessata devono essere giustificate e motivate mediante riferimenti agli elementi probatori e fattuali scambiati tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate (le "informazioni utili" di cui all'articolo 60 GDPR). Tali requisiti dovrebbero applicarsi a ogni specifica violazione e a ogni specifica disposizione in questione.

**Esempio 2.** Il progetto di decisione afferma che il titolare del trattamento ha violato gli articoli 6, 7 e 14 GDPR. L'autorità di controllo interessata dissente in merito alla sussistenza di una violazione degli articoli 7 e 14 e ritiene che sussista una violazione anche dell'articolo 13 GDPR.

**Esempio 3.** L'autorità di controllo interessata sostiene che l'autorità di controllo capofila non ha preso in considerazione il fatto che la deroga relativa alle attività a carattere domestico non si applica ad alcune operazioni di trattamento effettuate dal titolare del trattamento, le quali comportano l'uso di telecamere a circuito chiuso, e pertanto non sussiste alcuna violazione del GDPR. Per motivare la propria obiezione, l'autorità di controllo interessata fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), GDPR, alle linee guida 3/2019 dell'EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e alla sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2014, *Ryneš*, C-212/13.

26. Un'obiezione sulla sussistenza di una violazione del GDPR può rilevare anche una divergenza di vedute in merito alle conclusioni da trarre dai risultati dell'indagine. L'obiezione, ad esempio, può affermare che dai risultati dell'indagine si evince la violazione di una disposizione del GDPR diversa (e/o ulteriore) rispetto a quelle già esaminate nel progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila. Tuttavia, è meno probabile che ciò accada quando da parte dell'autorità di controllo capofila è stato debitamente osservato l'obbligo di cooperare e di scambiare tutte le informazioni utili con le autorità di controllo interessate, a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, GDPR, nel periodo antecedente alla trasmissione del progetto di decisione.
27. In determinate circostanze, un'obiezione potrebbe addirittura evidenziare lacune nel progetto di decisione che giustificano lo svolgimento di ulteriori indagini da parte dell'autorità di controllo capofila. Ad esempio, se l'indagine condotta dall'autorità di controllo capofila omette in modo ingiustificato di considerare alcune questioni sollevate dal reclamo o conseguenti alla violazione riferita da un'autorità di controllo interessata, è possibile sollevare un'obiezione pertinente e motivata fondata sul fatto che l'autorità di controllo capofila ha omesso di trattare adeguatamente il reclamo e di tutelare i diritti dell'interessato. A tale proposito è opportuno fare una distinzione tra, da un lato, le indagini svolte d'ufficio e, dall'altro, le indagini avviate sulla base di reclami o segnalazioni in merito a eventuali violazioni e trasmessi dalle autorità di controllo interessate. Nelle procedure avviate sulla base di un reclamo o di una violazione segnalata da un'autorità di controllo interessata, l'ambito della procedura (ossia gli aspetti del trattamento dei dati che sono potenzialmente oggetto di violazione) dovrebbe essere definito in base al contenuto del reclamo o della segnalazione trasmessa dall'autorità di controllo interessata. In altri termini, l'ambito della procedura dovrebbe essere definito in base agli aspetti oggetto del reclamo o della segnalazione. Per le indagini svolte d'ufficio, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate dovrebbero cercare un consenso in merito all'ambito della procedura (ossia gli aspetti del trattamento sottoposti ad esame) prima del suo avvio formale. Ciò vale anche qualora un'autorità di controllo che sta esaminando un reclamo o una segnalazione proveniente da un'altra autorità di controllo ritenga che sia necessario avviare anche un'indagine d'ufficio per affrontare questioni di compliance che hanno natura sistemica ed esulano, quindi, dallo specifico reclamo o dalla specifica segnalazione.

28. Come già affermato, sollevare un'obiezione dovrebbe essere considerata una soluzione di ultima istanza per porre rimedio a un coinvolgimento delle autorità di controllo interessate ritenuto insufficiente nelle fasi precedenti della procedura. Il sistema concepito dal legislatore sembra indicare che le autorità di controllo competenti dovrebbero definire consensualmente l'ambito dell'indagine in una fase precedente della procedura.
29. L'oggetto di un'obiezione collegata alla sussistenza di una violazione può consistere anche nell'insufficiente descrizione del caso in questione o nell'insufficienza degli elementi fattuali oppure nella carenza o insufficienza delle valutazioni o dell'analisi svolte (cosicché le conclusioni dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione non sono adeguatamente supportate dalla valutazione svolta e dagli elementi probatori presentati, come disposto all'articolo 58 GDPR). Ciò a condizione che sia pienamente rispettata la soglia di cui all'articolo 4, punto 24, GDPR e che sia possibile individuare un nesso tra tale analisi asseritamente insufficiente e la conclusione relativa alla sussistenza di una violazione/l'azione prevista.
30. Un'obiezione pertinente e motivata può riguardare aspetti procedurali qualora essi si riferiscano a situazioni in cui l'autorità di controllo capofila abbia presumibilmente ignorato i requisiti procedurali imposti dal GDPR pregiudicando in tal modo le conclusioni raggiunte nel progetto di decisione.

**Esempio 4.** L'autorità di controllo dello Stato membro YY è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal titolare del trattamento CC, il cui stabilimento principale è in YY. L'autorità di controllo competente dello Stato membro XX informa l'autorità di controllo capofila (YY) di un reclamo proposto all'autorità di controllo XX che incide in modo sostanziale unicamente su interessati in XX, a norma dell'articolo 56, paragrafi 2 e 3, GDPR. L'autorità di controllo capofila decide di trattare il caso.

L'autorità di controllo XX decide di trasmettere all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, GDPR. L'autorità di controllo capofila predispone un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR e lo trasmette all'autorità di controllo interessata. L'autorità di controllo XX ritiene che nel predisporre il progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila sia venuta meno all'obbligo di tenere nella massima considerazione il progetto da lei trasmesso, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, GDPR, in quanto il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila non fornisce la motivazione del suo discostarsi dal progetto da lei trasmesso.

Di conseguenza, l'autorità di controllo XX solleva un'obiezione pertinente e motivata nella quale espone gli argomenti che specificano le diverse conclusioni a cui il progetto di decisione sarebbe giunto se l'autorità di controllo capofila si fosse conformata al suo progetto di decisione, in termini di accertamento della violazione o di determinazione delle azioni previste nei confronti del titolare del trattamento, allo scopo di evitare i rischi dimostrati per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

31. Un'obiezione sollevata a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, e dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR lascia impregiudicata la disposizione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), GDPR. Pertanto un disaccordo in merito all'autorità cui spetta il ruolo di autorità di controllo capofila in un caso specifico non dovrebbe essere oggetto di un'obiezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR ed esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, punto 24, GDPR. L'EDPB ritiene che, a differenza di quanto accade per l'obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR, la procedura in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), GDPR sia applicabile in qualsiasi fase.

### 3.1.2 Conformità al GDPR dell'azione prevista nel progetto di decisione in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento

32. In questa seconda circostanza, il contenuto dell'obiezione pertinente e motivata consiste in un disaccordo in merito alla specifica misura correttiva proposta dall'autorità di controllo capofila o a un'altra azione prevista nel progetto di decisione.
33. Più nello specifico, l'obiezione pertinente e motivata dovrebbe chiarire i motivi per cui l'azione prevista nel progetto di decisione non sia conforme al GDPR. A questo scopo, l'autorità di controllo interessata deve esporre chiaramente gli elementi fattuali e/o gli argomenti giuridici alla base della diversa valutazione della situazione, indicando l'azione che l'autorità di controllo capofila dovrebbe adottare e includere nella decisione finale.

**Esempio 5.** Il titolare del trattamento ha comunicato dati medici sensibili del reclamante a terzi senza basarsi su un fondamento giuridico. Nel progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila ha proposto di rivolgere un ammonimento. L'autorità di controllo interessata, invece, fornisce elementi fattuali a dimostrazione del fatto che il titolare del trattamento presenta problemi ampi e sistematici nel conformarsi al GDPR (ad esempio, trasmette regolarmente i dati dei propri clienti a terzi senza fondamento giuridico). Propone pertanto che sia ingiunto al titolare del trattamento di rendere conformi i trattamenti oppure che gli sia imposto un divieto provvisorio di trattamento dei dati o che gli sia inflitta una sanzione pecuniaria.

**Esempio 6.** A causa di un errore di uno dei suoi dipendenti, il titolare del trattamento ha pubblicato sul proprio sito web i nomi, i cognomi e i numeri di telefono di tutti i suoi 100 000 clienti. Questi dati personali sono stati accessibili al pubblico per due giorni. Considerato che il titolare del trattamento si è attivato il prima possibile, che l'errore è stato notificato e che tutti i clienti sono stati informati personalmente, l'autorità di controllo capofila ha previsto di rivolgere solo un ammonimento. Un'autorità di controllo interessata ritiene tuttavia che, trattandosi di una violazione dei dati su vasta scala che può avere ripercussioni o comportare un rischio per la vita privata dei clienti, sarebbe necessario infliggere una sanzione pecuniaria.

34. Come sancito nell'ultima frase dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, la decisione vincolante dell'EDPB riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione, in particolare nel caso di una violazione. Il considerando 150, quinta frase, GDPR, afferma che il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto è possibile che l'obiezione contesti gli elementi su cui si basa il calcolo dell'ammontare della sanzione. In tale ambito, se l'EDPB individua carenze nelle argomentazioni che hanno condotto all'imposizione della sanzione pecuniaria in questione, incaricherà l'autorità di controllo capofila di ricalcolare la sanzione pecuniaria e di porre rimedio alle carenze individuate. La valutazione dell'EDPB in questi casi dovrebbe basarsi su criteri condivisi derivanti dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, GDPR e dalle linee guida per il calcolo delle sanzioni pecuniarie.

**Esempio 7.** L'autorità di controllo interessata, tenendo conto dei fatti relativi al caso, ritiene che la sanzione pecuniaria prevista dall'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione non sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, come previsto all'articolo 83, paragrafo 1, GDPR.

## 3.2 Rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione

### 3.2.1 Significato di "rilevanza dei rischi"

35. È importante tenere presente che l'obiettivo del lavoro svolto dalle autorità di controllo è tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (articolo 4, punto 24, articolo 51 e considerando 123 GDPR).
36. **L'obbligo di dimostrare la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione (ad esempio, a causa delle misure previste oppure dell'assenza di misure correttive) riguardo ai diritti e alle libertà degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione spetta all'autorità di controllo interessata.** La possibilità per le autorità di controllo interessate di fornire tale dimostrazione dipenderà anche dal livello di dettaglio del progetto di decisione e dalle informazioni precedentemente comunicate dall'autorità di controllo capofila, come sottolineato al punto 8.
37. Il termine "rischio" è menzionato in varie sezioni del GDPR, e precedenti linee guida dell'EDPB<sup>10</sup> lo definiscono come *"uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimati in termini di gravità e probabilità"*. L'articolo 4, punto 24, GDPR fa riferimento alla necessità di dimostrare "la rilevanza" dei rischi posti dal progetto di decisione, il che significa dimostrare le implicazioni che il progetto di decisione potrebbe avere sui valori tutelati. L'autorità di controllo interessata dovrà a tal fine presentare argomenti sufficienti per dimostrare chiaramente che tali rischi sono significativi e plausibili per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione. La dimostrazione della rilevanza dei rischi non può essere dedotta dagli argomenti giuridici e/o fattuali forniti dall'autorità di controllo interessata, ma deve essere individuata e formulata in modo esplicito nell'obiezione.
38. È opportuno sottolineare che mentre un'obiezione pertinente e motivata deve sempre dimostrare chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati (cfr. sezione 3.2.2 di seguito), la dimostrazione dei rischi posti alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea è richiesta soltanto "ove applicabile" (cfr. la sezione seguente 3.2.3).

### 3.2.2 Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

39. La questione in esame riguarda l'impatto che il progetto di decisione, nel suo insieme, potrebbe avere sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati. Ciò può riguardare le conclusioni dell'autorità di controllo capofila in merito alla sussistenza o meno di una violazione del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento e/o l'imposizione di misure correttive.
40. L'approccio alla valutazione del rischio posto dal progetto di decisione non coincide con quello adottato da un titolare del trattamento che svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di determinare il rischio di un trattamento futuro. L'oggetto della valutazione è completamente differente, si tratta cioè degli effetti prodotti dalle conclusioni dell'autorità capofila come esposte nel progetto di decisione in merito alla sussistenza o meno di una violazione. Le conclusioni dell'autorità di controllo capofila possono comportare l'adozione di determinate misure (le "misure previste"). Come detto, l'autorità di controllo interessata deve dimostrare i rischi facendo riferimento al progetto di decisione nel suo complesso.

---

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio, le linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679, WP 248 rev.01.

41. Il considerando 129 GDPR chiarisce che "[è] opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole" e che "ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate".
42. Pertanto, la valutazione dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati può fondarsi, fra l'altro, sull'appropriatezza, la necessità e la proporzionalità delle misure previste (o non previste) sulla base delle conclusioni relative alla sussistenza o meno di una violazione e alle eventuali azioni correttive messe in atto dal titolare o dal responsabile del trattamento.
43. I rischi in questione, inoltre, possono riferirsi all'impatto del progetto di decisione sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati i cui dati personali sono oggetto di trattamento da parte del titolare o del responsabile del trattamento, ma anche all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati i cui dati personali potrebbero essere trattati in futuro, come pure alla possibile riduzione delle violazioni del GDPR in futuro, qualora ciò sia suffragato dai fatti del caso in esame.

**Esempio 8.** Il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila ha concluso che il principio di minimizzazione dei dati sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR non è stato violato dal titolare del trattamento. Nella sua obiezione l'autorità di controllo interessata adduce elementi fattuali e argomenti giuridici per dimostrare che l'attività di trattamento svolta dal titolare del trattamento ha in realtà prodotto la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR e sostiene che sia opportuno rivolgere un ammonimento al titolare. Per dimostrare la rilevanza dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, l'autorità di controllo interessata sostiene che un mancato ammonimento per la violazione di un principio fondamentale stabilirebbe un precedente rischioso, in quanto si ometterebbe di segnalare la necessità di apportare correttivi alle attività di trattamento dei dati del titolare e si metterebbero in pericolo gli interessati i cui dati personali sono e saranno trattati da tale titolare.

### 3.2.3 Rischi per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione

44. Se l'obiezione si riferisce anche a questi particolari rischi, l'autorità di controllo interessata dovrà chiarire perché la ritenga "applicabile". Inoltre, un'obiezione che dimostri i rischi posti alla libera circolazione dei dati personali, ma non anche ai diritti e alle libertà degli interessati, non sarà ritenuta conforme alla soglia fissata dall'articolo 4, punto 24, GDPR.
45. La necessità di evitare limitazioni o divieti alla libera circolazione dei dati personali per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è esplicitamente richiamata nel GDPR<sup>11</sup>, che intende introdurre norme armonizzate in materia di protezione dei dati nell'UE e consentire la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali.
46. I rischi per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione possono derivare da qualsiasi misura, compresa la decisione di un'autorità di controllo nazionale, che introduca limitazioni ingiustificate alla conservazione dei dati (ad esempio, disposizioni che obblighino un titolare del trattamento a conservare determinate informazioni in uno specifico Stato membro) e/o alla libera

<sup>11</sup> Articolo 1, paragrafo 3, GDPR.

circolazione dei dati personali tra gli Stati membri (ad esempio, mediante la sospensione della circolazione dei dati o l'imposizione di limitazioni provvisorie o definitive, incluso il divieto di trattamento).

47. Allo stesso modo, la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione può essere messa a rischio qualora vengano definite aspettative (o imposti obblighi) sulle modalità di rispetto del GDPR da parte dei titolari del trattamento, segnatamente stabilendo un legame fra le azioni attese dai titolari del trattamento e una regione specifica dell'UE (ad esempio, mediante la previsione di specifici requisiti soggettivi).
48. Inoltre, la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione può essere ostacolata anche da decisioni ingiustificatamente diverse emesse dalle autorità di controllo in situazioni identiche o simili (ad esempio, in termini di settore o di tipo di trattamento), in quanto una tale difformità può mettere a repentaglio la parità di condizioni nell'UE, creare situazioni contraddittorie all'interno dell'Unione e condurre a una ricerca opportunistica del foro più vantaggioso. A tale riguardo, è opportuno tenere conto delle specificità nazionali ammesse dal GDPR per quanto concerne determinati settori, quali l'assistenza sanitaria, il giornalismo o gli archivi.